

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI  
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

## CARTA D'USO DEL MARCHIO REGIONALE

### Premessa

L'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, visto l'Art. 22 del Regolamento Comunitario 1974/2006 e visto l'art. 20 della Legge Regionale n. 19/2005, adotta il Marchio "QS (acronimo di qualità sicura) Sicilia" (nel proseguo semplicemente detto "Marchio") e ne definisce i contenuti generali nel presente documento.

Il controllo delle produzioni a Marchio è effettuato da un organismo di controllo pubblico o misto, inserito nell'elenco del MIPAAF o nell'elenco della Regione Sicilia, di cui al Decreto sul "Piano per i Servizi Avanzati, la Ricerca e l'Innovazione"; i controlli sulle produzioni sono effettuati sulla base degli schemi dei piani di controllo approvati.

La certificazione del Marchio è aperta a tutte le aziende della Unione Europea.

L'uso del Marchio è concesso, previa domanda di adesione, alle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, individuali o collettive.

Le imprese collettive e/o di lavorazione e/o trasformazione, e/o commercializzazione del prodotto a Marchio, hanno la responsabilità della completa tracciabilità del prodotto.

Per ogni singolo prodotto, la richiesta d'uso del Marchio comporta l'adeguamento di tutta la produzione dell'azienda agricola, relativamente a quel prodotto, al presente documento e al Disciplinare di Qualità.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a circular flourish.

### **Punto 1 -Finalità e identità del marchio**

La Regione Sicilia istituisce il Marchio "QS Sicilia", il cui logo sarà approvato con successivo decreto, con le seguenti finalità:

1. valorizzare i prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato;
2. attuare azioni d'informazione ai consumatori sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti agroalimentari certificati;
3. promuovere e sostenere il marketing e la vendita di tali prodotti.

Gli elementi di origine indicati nel marchio di qualità (Sicilia) vengono sostituiti in ragione della zona di origine; così, per esempio, si potrebbero avere: QS Sardegna, oppure QS Loira, oppure QS Baviera, ecc...

Il marchio risponde alle prescrizioni di cui agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01).

### **Punto 2 – Uso del Marchio**

Il Marchio di cui al punto 1 può essere concesso in uso a tutti gli operatori dell'Unione Europea compresi nelle categorie di produttori, condizionatori, confezionatori e ristoratori, in forma singola o associata, iscritti nel registro delle imprese della CCIAA o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione Europea, che ne facciano richiesta a questa Regione, Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari-Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

### **Punto 3 – Soggetto titolare**

Il Marchio è di proprietà della Regione Sicilia.

Le competenze previste dal presente documento sono esercitate dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura – Viale Regione Siciliana 2771 – 90145 Palermo - Italia.

Il presente documento definisce le modalità cui devono attenersi i soggetti richiedenti l'uso del marchio e le modalità di concessione e di impiego dello stesso.

### **Punto 4 – Prodotti e Servizi**

L'uso del Marchio può essere concesso agli operatori di cui al punto 2 per:

- a) i prodotti agricoli e alimentari regolati da sistemi di qualità riconosciuti dall'Unione Europea (DOP, IGP, STG, BIO) e per il vino e le bevande spiritose;
- b) i prodotti agricoli e alimentari certificati sulla base dello standard definito dalle norme tecniche di produzione integrata;
- c) i prodotti agricolo-zootecnici e alimentari ottenuti aderendo a specifiche norme di produzione che mirano al conseguimento di un elevato livello qualitativo nel processo produttivo;
- d) i servizi di ristorazione per la somministrazione di cui alle lettere a), b) e c).

In ogni caso, i prodotti di cui alle lettere a), b) e c) devono risultare liberi da OGM e la loro produzione deve essere effettuata secondo le norme in vigore sulla sicurezza e l'igiene degli alimenti.



A handwritten mark in the bottom left corner, resembling the number 2.

A handwritten signature or mark in the bottom center of the page.

## Punto 5 -Disciplinari di produzione

I prodotti oggetto di applicazione del Marchio devono essere normati da un "disciplinare di produzione".

I disciplinari dei prodotti regolati dai sistemi di qualità riconosciuti dall'Unione Europea recepiscono le disposizioni contenute nei relativi disciplinari già riconosciuti a livello pubblico o comunque nelle normative vigenti.

Riguardo la produzione integrata, devono essere utilizzati, ove esistenti, i disciplinari di produzione integrata della Regione Sicilia approvati con Decreto 8 agosto 2011 e pubblicati nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 del 21 ottobre 2011.

Per i prodotti di cui non si dispone di un disciplinare di produzione, lo stesso può essere proposto o dal Comitato Tecnico Scientifico, di cui al punto successivo, o dallo stesso richiedente la concessione dell'uso del Marchio; il disciplinare, successivamente, verrà approvato con Decreto Dirigenziale e pubblicato nella GURS.

## Punto 6 – Comitato Tecnico Scientifico e sue funzioni

Il Comitato Tecnico-Scientifico è nominato dal Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari.

Il Comitato è composto da sette componenti, di cui quattro individuati fra i funzionari dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, in particolare due del Dipartimento Interventi Strutturali e due del Dipartimento Interventi Infrastrutturali, esperti del settore della produzione agroalimentare, della certificazione dei prodotti agroalimentari e delle norme sui sistemi di qualità, nonché tre componenti individuati fra i rappresentanti delle associazioni di Categoria.

Il Comitato dura in carica cinque anni ed elegge, al suo interno, il Presidente, individuato tra i componenti dell'Assessorato.

Le decisioni del Comitato sono valide quando siano presenti la metà più uno dei componenti.

Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, a parità di voti prevale quello del Presidente.

Le sedute del Comitato Tecnico-Scientifico sono verbalizzate, i pareri contrari devono essere motivati e riportati a verbale.

La mancata partecipazione, non motivata, di un componente a tre sedute consecutive del Comitato determina la sua decadenza.

L'intero Comitato decade automaticamente nel caso in cui venisse a mancare la validità della seduta per tre sedute consecutive.

Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge le seguenti funzioni:

- 1) attività di informazione agli operatori, di cui al punto 2, in merito alla possibilità di tutelare, mediante la certificazione col Marchio, i prodotti agricolo-zootecnici e alimentari di qualità;
- 2) promuove e valorizza, attraverso la predisposizione di disciplinari di produzione, i prodotti agricolo-zootecnici e alimentari di qualità, di cui al quarto comma del punto 5;



h

RE

3) esamina ed istruisce i disciplinari predisposti dai richiedenti la concessione dell'uso del Marchio;

4) svolge, ove necessario, attività di supporto all'Ufficio di cui al punto 3 per problematiche relative all'istruttoria delle concessioni per l'uso del Marchio.

#### **Punto 7 – Attività di controllo della qualità**

La qualità dei prodotti contrassegnati dal Marchio è garantita attraverso l'adesione di tutti i componenti della filiera al sistema di rintracciabilità.

Ciascun prodotto avrà un piano di controllo, che, per i prodotti regolati dai sistemi di qualità riconosciuti dall'Unione Europea, è esercitato dall'organismo di controllo designato dal MIPAAF ed è approvato dal medesimo Ministero.

Per i prodotti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 del presente documento, il piano di controllo deve essere elaborato da un organismo di controllo pubblico o misto, inserito nell'elenco ministeriale o nell'elenco della Regione Sicilia, di cui al Decreto sul "Piano per i Servizi Avanzati, la Ricerca e l'Innovazione", scelto dalla Regione Sicilia. Ciascun piano di controllo deve essere approvato dalla medesima Regione.

La vigilanza sull'organismo di controllo è esercitata dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari-Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

#### **Punto 8 – Registro del marchio**

La Regione Sicilia istituisce il Registro del Marchio articolato in due sezioni:

1. elenco dei prodotti e servizi validati per la concessione del Marchio con relativo disciplinare di produzione ed organismo di controllo designato;
2. elenco delle imprese licenziatarie con indicazione del prodotto ed estremi del provvedimento di concessione.

Le informazioni contenute nel Registro del Marchio sono pubbliche.

Il registro del Marchio è curato ed è tenuto aggiornato dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari-Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

#### **Punto 9 – Domanda di uso**

I soggetti che intendono utilizzare il Marchio dovranno inoltrare specifica richiesta alla Regione Sicilia - Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari-Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura, utilizzando la modulistica predisposta all'uopo, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2.

La Regione istruisce l'istanza e, in caso di esito positivo, dispone la concessione della licenza ed il rilascio del certificato di concessione dell'uso del marchio, corredato del materiale necessario alla riproduzione del marchio, previa sottoscrizione di convenzione riportante le condizioni d'uso.

L'autorizzazione all'uso decorre dalla data del provvedimento di concessione.

#### **Punto 10 – Concessione d'uso**

La durata del periodo di concessione è fissata in 3 (tre) anni a partire dalla data del provvedimento di concessione, trascorsi i quali è necessario il rinnovo mediante richiesta scritta da parte del concessionario entro i termini della scadenza della concessione.



26

M

La licenza d'uso è concessa a titolo gratuito.

Il soggetto che ha ottenuto la licenza d'uso del Marchio, previa sottoscrizione della stessa per accettazione, viene iscritto nel Registro del Marchio.

#### **Punto 11 – Diritti e doveri dei licenziatari**

Durante il periodo di validità della concessione, il titolare della stessa:

- ha il diritto di utilizzare il Marchio per i prodotti e i servizi per i quali è stato autorizzato;
- si impegna a mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la concessione;
- si impegna a produrre in conformità a quanto previsto nel disciplinare e ad assoggettarsi all'organismo di controllo;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica che intende apportare alle condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione.

Il mancato rispetto degli impegni comporta la sospensione o la revoca della concessione ai sensi del successivo punto 12.

Le imprese che hanno ottenuto la concessione dell'uso del Marchio non hanno titolo ad alcuna indennità, risarcimento o compenso in caso di risoluzione o cessazione per qualsiasi motivo della licenza.

#### **Punto 12 -Ufficio preposto per il Marchio**

L'Ufficio preposto per il Marchio è l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari-Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

I compiti attribuiti all'Ufficio per il Marchio sono:

1. istruttoria delle domande di concessione d'uso ai sensi del precedente punto 11;
2. vigilanza sull'uso del Marchio;
3. tenuta del registro del Marchio di cui al punto 8;
4. proposte in merito all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle imprese che assumano comportamenti in violazione del presente documento sulla base delle risultanze dell'istruttoria dell'Ufficio e del parere espresso da questo, tenuto conto della gravità della violazione accertata.

#### **Punto 13 - Etichettatura**

Il prodotto per il quale viene rilasciata la concessione dovrà prevedere nell'etichetta, oltre a quanto stabilito nella normativa vigente in materia di etichettatura delle produzioni agroalimentari, uno spazio su cui riportare il Marchio.

Il Marchio deve essere apposto in modo che esso rimanga sempre leggibile in tutte le sue parti, sia ben visibile e che non possa essere confuso o associato con le altre scritte comunque presenti sull'etichetta del prodotto (es. nome del produttore, altri marchi privati, comunitari, ecc.).

#### **Punto 14 - Sanzioni**

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente documento e nei regolamenti attuativi, la Regione Sicilia procederà a sospendere o revocare la concessione d'uso, in ragione della gravità delle violazioni constatate.

La Regione contesta l'infrazione per iscritto al licenziatario, con contestuale eventuale sospensione della licenza.

La sospensione ha effetto immediato dalla rilevazione delle non conformità.

Il licenziatario ha 30 (trenta) giorni di tempo per presentare alla Regione memorie, documenti e scritti difensivi, e può chiedere di essere sentito.

#### **Punto 15 – Modifiche e risoluzioni**

La Regione può apportare modifiche ai regolamenti ed alle condizioni di concessione d'uso del Marchio. Nel caso venissero apportate modifiche ne dà comunicazione mediante adeguata pubblicità ai soggetti utilizzatori, i quali dovranno adeguarsi entro il termine che verrà loro indicato.

Qualora il licenziatario intenda variare parti della sua organizzazione o attuare cambiamenti relativi al prodotto, processo, ragione sociale dovrà informare la Regione delle suddette modifiche. La Regione si riserva la possibilità di procedere ad una nuova valutazione o ad un semplice approfondimento per verificare la rispondenza alla presente carta d'uso.

Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 3 (tre) mesi rispetto alla data in cui intende far valere il recesso.

Nel caso di rinuncia, sospensione, non rinnovo o revoca l'utilizzatore del Marchio deve impegnarsi a:

- ▲ cessare la commercializzazione del prodotto marchiato;
- ▲ cessare l'utilizzo e la divulgazione di tutto il materiale, di qualsiasi genere che fa riferimento al marchio;

La sospensione, la revoca o la rinuncia della concessione devono essere comunicate per iscritto con lettera raccomandata o mezzi equivalenti.

#### **Punto 16 – Pubblicità e promozione**

La Regione pubblicizzerà, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, le procedure per la concessione del Marchio, fornendo le informazioni circa il significato e il meccanismo di funzionamento della concessione medesima in relazione agli obiettivi del presente documento.

#### **Punto 17 – Notifica alla Commissione Europea**

Il presente documento, unitamente al Marchio, verrà notificato alla Commissione Europea dopo la sua approvazione da parte dell'Assessore Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari e sarà efficace dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'avviso di esame positivo da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.